



ORIGINALE

COMUNE DI TARANTO

Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita

Ordinanza nr. 52 del 04.09.2020

Oggetto: Ordinanza per la pulizia e la manutenzione dei terreni privati.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di terreni, posti all'interno del territorio del Comune di Taranto, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di decoro d'igiene, salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- sul territorio comunale è emerso che tale stato di incuria ed abbandono ha comportato e comporta tuttora la crescita spontanea e diffusa di rovi, sterpaglie, arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione anche con occupazione ed estensione su alcuni tratti di strade provinciali, comunali e vicinali nel territorio comunale, oltre che accumuli di materiali di varia natura, creando disagi alla viabilità stradale;
- l'omessa o difettosa manutenzione dei terreni e degli stessi canali di scolo posti nei pressi della sede stradale ha portato a produrre fenomeni di ostruzione dei canali stessi e la conseguente fuoriuscita di acqua, fango e terriccio, soprattutto in occasione di precipitazioni tale da invadere le strade provinciali, comunali e vicinali;
- la presenza di rifiuti di vario genere, oltre alle sterpaglie e all'accumulo di materiale vegetale, offre rifugio e costituisce un potenziale ricettacolo per la proliferazione di rettili, roditori, insetti alati, striscianti, ecc;
- l'abbandono o la mancata rimozione di rifiuti posti nei suddetti luoghi di proprietà privata (spesso non recintati ed individuabili al momento solo catastalmente) fronteggianti le strade o le aree verdi comunali, concorre ad innalzare il livello del rischio di pericolo descritto;

Considerato che l'insieme di tali fattori pregiudicano o rendono comunque difficoltosa la circolazione stradale all'interno del territorio comunale, creano le condizioni suddette per il proliferare di animali nocivi quali roditori, insetti e parassiti ed il diffondersi di precarie condizioni igienico-sanitarie, costituiscono inoltre potenziale causa di incendi, pericolo per la pubblica e privata incolumità, alterando infine il decoro urbano;

Considerato, inoltre, opportuno e utile, ai fini di cui sopra, disporre ai proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà private, che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e dicivili abitazioni nonché terreni in area extraurbana

Visto:

- il Dlgs 267/2000 (T.U. EELL) in particolare agli artt. 50 e 54;
- il Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il regolamento comunale di igiene e sanità;
- lo statuto Comunale;

Per tutto quanto in premessa

ORDINA

ai proprietari, possessori e/o detentori, a qualsiasi titolo, di:

- immobili e terreni edificabili siti nel centro abitato, di terreni incolti o coltivati nel territorio comunale;
- di aree verdi incolte e di aree pertinenziali degli stabili sia civili che industriali;
- di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto;
- ogni altro spazio di proprietà potenzialmente soggette alla crescita di infestanti e arbusti;

di eseguire, immediatamente e senza indugio, e comunque entro 30 gg. dalla pubblicazione della seguente ordinanza a cura e spese dei proprietari, possessori, detentori;

- le potature delle siepi ed il taglio di rami e arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
- le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi;
- la radicale pulitura da vegetazione erbacea dei terreni e delle aree interessate;
- la rimozione sui terreni di materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali, quali ratti cani o gatti randagi e altri, nonché la rimozione degli eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime, nel rispetto delle normative vigenti in materia; - sfalcio, taglio di erbacce, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private confinanti con le suddette strade;
- la raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale;
- il taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;
- la raccolta dei rifiuti, di ogni altro materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili e non, posti nelle aree interessate;
- la pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione;
- per le aree prive di protezione alla quali è consentito l'accesso pubblico, la definizione di idonea segnaletica che ne indichi la proprietà privata. Dovrà inoltre essere prevista apposita perimetrazione, laddove non si voglia consentire l'accesso, previa presentazione di istanza da sottoporre a valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Tali operazioni dovranno essere eseguite sistematicamente e ciclicamente, con particolare cura nei mesi estivi, anche al fine di scongiurare il pericolo di incendi e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire sempre e comunque il perfetto stato dei luoghi.

DISPONE

L'inosservanza delle norme stabilite nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7/bis comma 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81.



DISPONE inoltre

- che una copia della presente sia pubblicata sul sito del Comune di Taranto alla sezione "Albo Pretorio";
- che sia data massima diffusione della presente avviando, sin da subito, un percorso di comunicazione e sensibilizzazione, a cura dell'Amministrazione Comunale;
- che sia mandata copia della presente Ordinanza al Comando di Polizia Municipale per l'osservanza della stessa;
- che sia mandata copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

COMUNICA

inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Taranto, li 04/09/2020

Il Sindaco
Rinaldo Melucci

